

# Regime di fornitura dei farmaci

---

La classificazione dei medicinali ai fini della fornitura si può schematizzare nelle seguenti categorie:

## **a) medicinali soggetti a ricetta medica ripetibile (Ricetta Ripetibile - RR);**

La ricetta ripetibile è la forma più comune di prescrizione. Ha validità di **sei mesi** e il medicinale può essere dispensato per **non più di dieci volte** entro tale periodo. Un caso particolare è rappresentato dalla prescrizione degli psicofarmaci (tranquillanti, sedativi, ipnotici), per i quali la ricetta ha validità di **trenta giorni ed è ripetibile per non più di tre volte**.

## **b) medicinali soggetti a ricetta medica da rinnovare volta per volta (Ricetta non Ripetibile - RNR);**

La ricetta non ripetibile è necessaria per tutti i medicinali che presentano rischi di tossicità acuta o cronica, assuefazione e intolleranza e possibilità di abuso da parte del paziente. Per i medicinali soggetti a ricetta non ripetibile, la prescrizione da parte del medico deve essere rilasciata ogni volta che il paziente necessita del medicinale.

## **c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (RMS) (T.U. in materia di stupefacenti D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ss.mm.ii);**

## **d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:**

- medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL; RNRL);
- medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP);
- medicinali utilizzabili esclusivamente da specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Aifa - (USPL); il farmacista non può vendere al pubblico farmaci USPL ma può detenere questi farmaci, che possono essere forniti direttamente allo specialista anche dai produttori e dai grossisti.

## **e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:**

- medicinali da banco o di automedicazione (OTC);
- altri medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP).

La validità nel tempo della ricetta (salvo le ricette ripetibili e alcuni casi particolari) è fissata in 30 giorni per il numero di confezioni indicate. Ha invece validità di **tre mesi** se riferita a preparazioni magistrali non contenenti sostanze stupefacenti.

<b>Fornitura</b>	<b>Tipologia di farmaci</b>	<b>Classe di rimborsabilità</b>
<b>OTC</b> (Over The Counter) Da banco	Medicinali non soggetti a prescrizione medica, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.	C-bis
<b>SOP</b> (Senza Obbligo di Prescrizione)	Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.	C
<b>RR</b> <b>RNR</b> <b>RMR</b> (Ricetta Ministeriale a Ricalco)	Medicinali soggetti a prescrizione medica. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare ogni volta Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (tabella II A e farmaci dell'allegato III bis in associazione ad altri medicinali).	A, C o H A, C o H A, C o H
<b>RRL</b> (Ricetta Ripetibile Limitativa) <b>RNRL</b> (Ricetta Non Ripetibile Limitativa)	Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa di centri ospedalieri o di specialisti. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti.	A, C o H A, C o H
<b>OSP</b>	Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.	H o C
<b>USPL</b>	Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati dalla CTS.	H o C

CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI SULLA BASE DEL REGIME DI RIMBORSABILITA' E SULLA BASE DEL REGIME DI FORNITURA

ELEMENTI QUALIFICANTI LA RICETTA	CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI SULLA BASE DEL REGIME DI RIMBORSABILITA'			
	A (a carico del SSN)	H (a carico del SSN solo in ospedale)	C (a carico del cittadino)	Cnn (classe C non negoziata)
GENERALITÀ PAZIENTE	SI C.F./es. ticket/ ev. nota AIFA/ cod reg. medico	Sulla base del regime di fornitura del medicinale		Medicinali in fase di valutazione per la rimborsabilità
POSOLOGIA	NO			
VALIDITA'	30 giorni			
LIMITI ALLA PRESCRIZIONE	-2 pezzi per ricetta. -6 pezzi per antibiotici iniettabili e sol. per infusione -6 pezzi per patologie croniche in trattamento da almeno 6 mesi e per durata non superiore a 180 gg			
ADEMPIMENTI PER IL FARMACISTA	• Data, Prezzo e Timbro, • Numero progressivo • Invio ASL			
CONSERVAZIONE	SI (se RNR)			

ELEMENTI QUALIFICANTI LA RICETTA	CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI SULLA BASE DEL REGIME DI FORNITURA <sup>1</sup>						RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (RMR)
	RICETTA RIPETIBILE (RR)		RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)	RICETTA LIMITATIVA *			
	RR	RR stupefacenti		RRL e RNRL	OSP	USPL	
GENERALITÀ PAZIENTE	NO	NO	SI C. F. o iniziali se richiesta riservatezza	Sulla base del tipo di ricetta (RR o RNR)	Non pertinente	Non pertinente	SI
POSOLOGIA	NO	NO	NO	NO	Non pertinente	Non pertinente	SI
VALIDITA'	6 mesi salvo diversa indicazione del medico	30 giorni escluso quello di redazione	30 giorni escluso quello di redazione	30 giorni escluso quello di redazione	Non pertinente	Non pertinente	30 giorni escluso quello di redazione
LIMITI ALLA PRESCRIZIONE	Non più di 10 volte, (salvo diversa indicazione del medico) L'indicazione di un n. di confezioni diverso dall'unità esclude la ripetibilità. Il medico non può variare contemporaneamente validità temporale e n. di confezioni	Non più di 3 volte L'indicazione di un n. di confezioni diverso dall'unità esclude la ripetibilità. Il medico non può variare contemporaneamente validità temporale e n. di confezioni	Nessuno, eccetto: - isotretinoina <sup>2</sup> - terapia del dolore <sup>3</sup>	Prescrivibili da specifici medici specialisti e/o centri ospedalieri	Utilizzabili solo in ambiente ospedaliero su indicazione del medico ospedaliero	Utilizzabili solo da specialisti durante visita ambulatoriale e, in alcuni casi, anche a domicilio del paziente	Una sola preparazione per una terapia non superiore a 30 gg Per la terapia del dolore: massimo due preparazioni o due dosaggi diversi <sup>4</sup>
ADEMPIMENTI PER IL FARMACISTA	• Data, Prezzo e Timbro	• Data, Prezzo e Timbro	• Data e Prezzo • Timbro, se soggetto a carico e scarico • Identificazione dell'acquirente <sup>4</sup>	Sulla base del tipo di ricetta	Non pertinente	Non pertinente	• Data, Prezzo e Timbro • Identificazione dell'acquirente
CONSERVAZIONE	NO	NO	SI <sup>6</sup>	Sulla base del tipo di ricetta	Non pertinente	Non pertinente	SI <sup>7</sup>
REGIME DI RIMBORSABILITA'	A o C o H	A o C o H	A o C o H	A o C o H	C o H	C o H	A o C

\* RRL: ricetta ripetibile limitativa; RNRL: ricetta non ripetibile limitativa: medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;

OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti, identificati dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA (CTS).

<sup>1</sup> non sono inclusi nella tabella i medicinali non soggetti a ricetta medica (OTC: medicinali da banco; SOP: medicinali senza obbligo di prescrizione)

<sup>2</sup> indicare la posologia per fabbisogno non superiore a 30 giorni; validità 7 giorni dalla data di redazione per il sesso maschile, dalla data di certificazione per il sesso femminile. La data di certificazione va apposta su ricetta anche a penna se ricetta computerizzata

<sup>3</sup> quantità per 30 giorni di terapia secondo posologia o, in mancanza, secondo dosaggio massimo presente nel foglietto illustrativo

<sup>4</sup> solo per medicinali prescritti su ricetta bianca di cui al DM 31/03/2010 (GU n. 78 03/04/2010), inseriti nella Tab. II (oggi Tabella dei medicinali) Sez. D dopo Ordinanza del 16/06/2009 e impiegati in terapia del dolore, eccetto Tachidol, Coefferalgan, Depalogs 5 e 10 mg, Oxycontin 5 e 10 mg

<sup>5</sup> in originale per 2 anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita, se documento giustificativo di uscita per farmaci della Tab. II (oggi Tabella dei medicinali) Sez. C DPR 309/90; in originale o fotocopia per 2 anni, se ricetta SSN redatta in duplice copia (una inviata alla ASL e l'altra conservata) o ricetta bianca per farmaci di cui al DM 31/03/2010 (GU n. 78 03/04/2010) e appartenenti alla Tab. II (oggi Tabella dei medicinali) Sez. D a seguito dell'Ordinanza del 16/06/2010; per 6 mesi negli altri casi e poi distruzione per riservatezza (D.L.vo 282/99).

<sup>6</sup> se l'eccedenza è dovuta a più confezioni il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 gg di terapia in base alla posologia dandone comunicazione al medico.

<sup>7</sup> per 2 anni a far data dall'ultima registrazione sul registro stupefacenti, in un posto riservato e separato dalle altre ricette (D.L.vo 282/99)